



Ambito Territoriale C10

Comuni di Canello ed Amone, Carinola, Castel Volturno, Falciano del Massico e Mondragone



Comune di MONDRAGONE

Provincia di Caserta - ente capofila Ambito Territoriale C10

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

(ART.10 - COMMA 2 - LETTERA E - PUNTO 5 - L.R.11/2007)

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le funzioni, l'organizzazione, la composizione e il legame con il sistema dei servizi territoriali del Servizio Sociale Professionale dell'Ambito Territoriale C10.

ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE

Il servizio sociale professionale è composto dalle Assistenti Sociali inserite nella pianta organica dei Comuni associati, nonché dalle Assistenti Sociali inserite nella programmazione del Piano di Zona d'Ambito.

ARTICOLO 3 - FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale Professionale è un servizio essenziale individuato tra i livelli essenziali di assistenza dall'art. 5 della L.R. Campania 11/2007 e s.m.i. , aperto ai bisogni di tutta la comunità e finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale ed a favorire l'attivazione di percorsi integrati di inclusione sociale dei cittadini. Le prestazioni e gli interventi delle assistenti sociali dipendenti dei Comuni associati all'Ambito possono essere di tipo continuativo, temporaneo o straordinario.

Come stabilito dalla L.R. Campania 11/07 e s.m.i., l'Ambito C10 garantisce che il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti sia pari nel minimo ad un assistente sociale ogni cinquemila cittadini residenti – rapporto operatore/utenti pari ad 1/5.000 (LEPS). A tal fine, si tiene conto delle assistenti sociali dipendenti dei Comuni associati, nonché delle assistenti sociali previste nel servizio di segretariato sociale e negli altri servizi del Piano Sociale di Zona.

ARTICOLO 4 - FINALITÀ

Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato ad assicurare le prestazioni necessarie a ridurre o a rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini. Compatibilmente con la programmazione territoriale e con la relativa disponibilità finanziaria, tale servizio agisce per la prevenzione e la presa in carico con interventi immediati in tutte le situazioni di disagio, emarginazione ed esclusione sociale. L'attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di prevenzione sociale del disagio, potenziamento e attivazione delle risorse individuali familiari e comunitarie, di valorizzazione dell'individuo.

ARTICOLO 5 - PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI AMBITO

Il Servizio Sociale Professionale:

- svolge la propria attività finalizzata alla realizzazione degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona;
- opera in autonomia tecnico-professionale nel rispetto dei principi, universalmente riconosciuti, della dignità di tutte le persone e dei principi definiti dal Codice Deontologico delle figure professionali previste;
- coordina la propria attività con altri interventi professionali allo scopo di pervenire alla definizione dei problemi sociali dell'utente o della famiglia e alla formulazione di proposte e progetti per i percorsi risolutivi delle criticità, attivando le risorse che possono concorrere alla rimozione degli ostacoli;
- in collaborazione con il servizio di segretariato sociale, favorisce i cittadini nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito, promuove e sostiene i processi di maturazione sociale e civica, favorisce i percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergia e aiutino singoli e gruppi in situazioni di svantaggio;
- opera in collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di obiettivi ed azioni comuni che rispondano in maniera articolata, integrata e differenziata ai bisogni emergenti in un sistema di rete di servizi;

- svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione, attraverso la raccolta dei dati relativi al sistema di offerta dei servizi territoriali ed ai bisogni rilevati, e nel coordinamento tecnico della rete dei servizi sociali e socio-sanitari.

ARTICOLO 6 – SEDI E ORARI DEL SERVIZIO

Il Servizio Sociale Professionale ha sede presso ciascun Comune associato all'Ambito C10.

Ciascun Comune individua una sede adeguata ed attrezzata atta a garantire il buon funzionamento del servizio.

Ciascuna sede dovrà garantire i seguenti standard minimi:

- a. ambienti riservati per attività di ascolto e per i colloqui con l'utenza;
- b. dotazione informatica composta da un PC con stampante collegato alla rete internet; connessione alla rete telefonica.

Gli orari di apertura per ciascuna sede del Servizio Sociale Professionale sono collocati, di norma, in orari di ufficio dal lunedì al venerdì e possono tener conto di eventuali specifiche esigenze territoriali dell'utenza e delle amministrazioni ospitanti.

ARTICOLO 7 – FUNZIONI

Al Servizio Sociale Professionale sono attribuite le seguenti funzioni:

- valutazione dei casi;
- predisposizione dei progetti personalizzati;
- presa in carico del singolo, della famiglia e/o del gruppo sociale;
- attivazione dei servizi/interventi;
- gestione sociale del caso (case management), la valutazione in itinere, in collaborazione con l'utente, la sua famiglia e con altri servizi o enti coinvolti;
- proposta di attivazione dell'Unità di Valutazione Integrata (UVI) al Coordinatore dell'Ufficio di Piano e partecipazione attiva alla stessa;
- compilazione della scheda SVAMA e SVAMDI e di tutta la modulistica prevista dal regolamento unico di accesso;
- collaborazione con l'Ufficio di Piano;
- raccordo con il sistema dei servizi territoriali integrati (sanitario, promozione lavoro, previdenza sociale, rete dei CAAF, Centri Informagiovani, scuola, centri di formazione professionale, ecc.);
- azioni di prevenzione, con interventi immediati in situazioni di forte disagio;
- pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- consulenza psico-sociale;
- lettura e decodificazione della domanda;
- informazioni sui criteri di accesso ai servizi e sui diritti delle persone;
- accoglienza, ascolto, orientamento;
- attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete;
- assistenza nella compilazione di pratiche amministrative;
- sostegno ed accompagnamento dell'utente;
- mediazione sociale e familiare;
- procedimenti di allontanamento dei minori dal nucleo familiare;
- rapporti con il tribunale e/o Ministero della giustizia;
- riconoscimento dell'idoneità alle famiglie nei casi di affidamento o adozione;
- rapporti con la rete dei servizi comunali e di ambito;
- invio degli utenti presso le strutture residenziali;
- partecipazione alle équipes territoriali per interventi di affidamento ed adozione;
- sostegno per l'inserimento scolastico e lavorativo di alunni con disabilità e/o con difficoltà psico sociali;

- prestazioni integrative della famiglia per migliorare le condizioni di vita all'interno del proprio ambiente attraverso la concessione di servizi; Inoltre:
- conosce ed approfondisce, con il supporto del Segretariato Sociale di ambito, attraverso analisi, studi e ricerche, bisogni e problemi sociali, domanda effettiva di prestazioni di interventi, risorse disponibili, reali e potenziali, e provvede al monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi;
- partecipa ed organizza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, attività di aggiornamento e formazione per gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari;
- collabora con le risorse territoriali del terzo settore per l'attivazione di interventi coordinati;
- svolge, infine, ogni altra attività professionale funzionale alla realizzazione degli interventi e servizi sociali previsti dal Piano di Zona.

ARTICOLO 8 - RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Nelle forme e secondo le modalità stabilite nel Piano di Zona, oltre che nelle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, vengono assicurate le risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il funzionamento del Servizio Sociale Professionale.

ARTICOLO 9 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente nel settore di riferimento.

ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale.

ARTICOLO 11 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si uniforma automaticamente ad eventuali disposizioni emanate dalla Regione, dallo Stato e/o dalla Comunità Europea.

